Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 maggio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 aprile 1936-XIV, n. 876.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensione e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 30 aprile 1936-XIV, n. 877.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia-Mattuglie-Laurana, già esercitata dalla Società Ferrovie Elettriche Secondarie di Abbazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia-Mattuglie-Laurana, già esercitata dalla Società Ferrovie Elettriche Secondarie di Abbazia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 aprile 1936-XIV, n. 878.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1936-XIV, n. 879.

Norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 178 e 179 del Codice penale, 597 e seguenti del Codice di procedura penale;

Visti gli articoli 44 e 50 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico per la Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, e gli articoli 41 e 50 della legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia;

Visto l'art. 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1116;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel caso previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 13 giugno 1935, n. 1116, la riabilitazione è concedata per decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, senza la procedura stabilita dall'art. 597 del codice di procedura penale.

Art. 2. — Per i militari condannati per reati commessi prima di partecipare alle operazioni militari i quali, non avendo conseguito alcuna delle ricompense indicate nell'art. 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, abbiano servito con fedeltà ed onore, i termini stabiliti dall'art. 179 del codice penale si computano ragguagliando a nove mesi ogni anno di campagna, compiuto o anche soltanto iniziato.

Art. 3. — L'estinzione delle incapacità giuridiche perpetue derivanti da sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove può essere dichiarata immediatamente in favore di quei militari che, per atti di valore personale, abbiano conseguito alcuna delle ricompense indicate nell'art. 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1116.

Per i militari che abbiano semplicemente partecipato alle operazioni militari, servendo con fedeltà ed onore, il termine occorrente per la dichiarazione di cui all'art. 601, prima parte, del codice di procedura penale, si computa a norma dell'articolo precedente.

Art. 4. — Le disposizioni dell'art. 2, comma 5°, della legge 13 giugno 1935, n. 1116, e dell'art. 3, prima parte, del presente decreto, si applicano anche ai militari i quali abbiano partecipato alle operazioni militari, servendo con fedeltà ed onore, e siano stati dichiarati invalidi, con pensione privilegiata di guerra, per una delle infermità comprese nelle categorie di cui alla tabella *A* allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

La dichiarazione o la concessione del beneficio, a norma del precedente comma, non ha luogo che per i reati i quali siano stati commessi anteriormente alla data in cui il militare riportò la ferita o contrasse la infermità per la quale fu dichiarato invalido di guerra.

Art. 5. — Il conseguimento di una delle ricompense indicate nell'art. 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, fa cessare l'ammonizione e il confino di polizia, anche per i militari che, secondo l'ordinamento di polizia per la Libia, approvato con R. decreto 6 luglio 1933, n. 1104, siano sottoposti alle dette misure di polizia.

Per i militari che abbiano semplicemente servito con fedeltà ed onore la residua durata dell'ammonizione o del confino di polizia è ridotta a norma dell'art. 2 del presente decreto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai militari che, secondo le disposizioni vigenti in Eritrea od in Somalia, siano sottoposti ad analoghe misure di polizia.

Art. 6. — Per i militari che si trovano nella condizione di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, il giudice di sorveglianza ordina la revoca della misura di sicurezza, anche in deroga all'art. 207, comma 2°, del Codice penale, quando ricorre la condizione indicata nella prima parte dell'articolo precedente, e limita, ove sia possibile, le prescrizioni imposte quando ricorre la condizione indicata nel primo capoverso dell'articolo stesso.

Art. 7. — Per coloro che abbiano ottenuto i benefici previsti dalle disposizioni precedenti, la esistenza del requisito della buona condotta, prescritto dall'art. 1, n. 3, delle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvate con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è determinata in relazione al periodo di tempo successivo alla data del provvedimento di riabilitazione, ovvero di quello che ha dichiarato cessate le incapacità derivanti da sentenza di proscioglimento.

Art. 8. — In nessun caso possono beneficiare delle disposizioni precedenti i militari che si siano resi colpevoli del reato di tradimento, previsto dagli articoli 71, 72, 73, 75, 76 e 77, prima parte, del Codice penale per l'esercito e dagli articoli 71, 72, 73, 74, 76, 77 e 78, prima parte, del Codice penale militare marittimo, di spionaggio, di arruolamento illecito, preveduto dalla legge penale militare, di codardia, di rivolta o di diserzione, prevista dagli articoli 137 a 162 del Codice penale per l'esercito e dagli articoli 160 a 187 del Codice penale militare marittimo, esclusa la diserzione semplice all'interno.

Art. 9. — Il comandante del distretto o l'autorità militare del compartimento al quale appartiene il militare avente diritto, a norma delle disposizioni che precedono, alla riabilitazione o agli altri benefici ivi indicati, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso della condizione da cui dipende la dichiarazione o la concessione del beneficio.

Art. 10. — Le disposizioni dell'art. 2, comma 5°, della legge 13 giugno 1935, n. 1116, e degli articoli 3, prima parte, 5, prima parte, e 7 del presente decreto si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una medaglia per atti di valore civile.

Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 8.

Il Ministero dell'interno, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, come nell'articolo precedente, il concorso della condizione da cui dipende la dichiarazione o la concessione del beneficio.

Art. 11. — Il decreto Reale di riabilitazione è revocato di diritto nel caso previsto dall'art. 180 del Codice penale.

La revoca è dichiarata nei modi stabiliti dall'art. 600 del Codice di procedura penale.

Art. 12. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 880.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali che figureranno nella Mostra nazionale della Radio di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra nazionale della Radio che si terrà a Milano dal 19 al 27 settembre 1936-XIV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 27 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, add 16 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 881.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali che figureranno nella Fiera di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica, che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica, relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera che si terra a Bari dal 6 al 21 settembre 1936-XIV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 882.

Sostituzione delle tabelle allegate al R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, relative agli insegnamenti propri alle lauree ed ai diplomi che sono rilasciati dalle Università e dagli Istituti superiori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Testo unico delle leggi s' ll'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto 28 novembre 193 -XIV, n. 2044;

Considerato che nell'attuazione del nuovo ordinamento didattico, stabilito col R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, si è manifestata la opportunità di un maggiore e definitivo coordinamento fra gli insegnamenti propri alle lauree ed ai diplomi che sono rilasciati dalle Università e dagli Istituti superiori;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle tabelle allegate al R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, sono sostituite le tabelle annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 46. — MANCINI.

TABELLA I.

Elenco delle lauree e dei diplomi.

1. Laurea in giurisprudenza.
2. Laurea in scienze politiche.
3. Diploma in statistica.
4. Laurea in scienze statistiche e demografiche.
5. Laurea in scienze statistiche ed attuariali.
6. Laurea in economia e commercio.
7. Laurea in lingue moderne.
8. Diploma di magistero in economia e diritto.
9. Diploma di magistero in ragioneria.
10. Laurea in lettere.
11. Laurea in filosofia.
12. Laurea in materie letterarie.
13. Laurea in pedagogia.
14. Laurea in lingue e letterature straniere.
15. Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
16. Laurea in medicina e chirurgia.
17. Laurea in chimica.
18. Laurea in chimica industriale.
19. Laurea in fisica.
20. Laurea in scienze matematiche.
21. Laurea in matematica e fisica.
22. Laurea in scienze naturali.
23. Laurea in scienze biologiche.
24. Laurea in scienze geologiche.
25. Laurea in farmacia
26. Diploma in farmacia.
27. Laurea in ingegneria civile.
28. Laurea in ingegneria industriale.
29. Laurea in ingegneria navale e meccanica.
30. Laurea in ingegneria chimica.
31. Laurea in ingegneria aeronautica.
32. Laurea in ingegneria mineraria.
33. Laurea in architettura.
34. Laurea in scienze agrarie.
35. Laurea in scienze forestali.
36. Laurea in medicina veterinaria.
37. Laurea in geografia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA II.

Facoltà universitarie dalle quali possono essere rilasciati le lauree e i diplomi indicati nella tabella I.

Facoltà di giurisprudenza.

Laurea in giurisprudenza.
Laurea in scienze politiche.
Diploma in statistica (*).

Facoltà di scienze politiche.

Laurea in scienze politiche.
Laurea in economia e commercio.
Diploma in statistica (*).

Facoltà di economia e commercio.

Laurea in economia e commercio.
Diploma in statistica (*).
Diploma di magistero in economia e diritto.
Diploma di magistero in ragioneria.
Laurea in lingue moderne (**).

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Diploma in statistica.
Laurea in scienze statistiche e demografiche.
Laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Facoltà di lettere e filosofia.

Laurea in lettere.
Laurea in filosofia.
Laurea in geografia.

Facoltà di magistero.

Laurea in materie letterarie.
Laurea in pedagogia.
Laurea in lingue e letterature straniere.
Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Laurea in medicina e chirurgia.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

Laurea in chimica.
Laurea in chimica industriale.
Laurea in fisica.
Laurea in scienze matematiche.
Laurea in matematica e fisica.
Laurea in scienze naturali.
Laurea in scienze biologiche.
Laurea in scienze geologiche.
Laurea in geografia.

Facoltà di chimica industriale.

Laurea in chimica industriale.

Facoltà di farmacia.

Laurea in farmacia.
Diploma in farmacia.

Facoltà di ingegneria.

Laurea in ingegneria civile.
Laurea in ingegneria industriale.
Laurea in ingegneria navale e meccanica.
Laurea in ingegneria chimica.
Laurea in ingegneria aeronautica.
Laurea in ingegneria mineraria.

Facoltà di ingegneria aeronautica.

Laurea in ingegneria aeronautica.

Facoltà di ingegneria mineraria.

Laurea in ingegneria mineraria.

Facoltà di architettura.

Laurea in architettura.

Facoltà di agraria.

Laurea in scienze agrarie.
Laurea in scienze forestali.

Facoltà di medicina veterinaria.

Laurea in medicina veterinaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

(*) Da rilasciarsi solo se presso la Facoltà sia costituita una Scuola di statistica.
(**) Da rilasciarsi solo dal Regio Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

TABELLA III.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto privato comparato.
5. Diritto coloniale.
6. Diritto industriale.
7. Legislazione del lavoro.
8. Diritto agrario.
9. Diritto minerario.
10. Diritto marittimo.
11. Diritto aeronautico.
12. Diritto bizantino.
13. Diritto greco.
14. Diritto mussulmano.
15. Diritti dell'Oriente mediterraneo.
16. Diritto comune.
17. Esegesi delle fonti del diritto romano.
18. Esegesi delle fonti del diritto italiano.
19. Papirologia giuridica.
20. Psicologia sperimentale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA IV.

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Contabilità di Stato.
4. Storia del giornalismo.
5. Storia delle dottrine economiche.
6. Economia coloniale.
7. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà dalla quale è rilasciata la laurea in scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA V.

DIPLOMA IN STATISTICA.

Durata del corso degli studi: due anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:

1. Statistica metodologica - corso elementare.
2. Statistica economica - corso elementare (biennale).
3. Statistica giudiziaria e sociale.
4. Antropometria e statistica sanitaria.
5. Demografia.
6. Geografia politica ed economica.

Insegnamenti complementari:

1. Elementi di matematica per gli statistici.
2. Economia politica corporativa - corso elementare.
3. Sociologia.
4. Antropologia.
5. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA VI.

LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE E DEMOGRAFICHE.

Durata del corso degli studi: due anni.

Titolo di ammissione: diploma in statistica; sono ammessi inoltre gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti prescritti per il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria o in quelli consigliati per i primi due anni di una delle lauree in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche o in scienze geologiche; e gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti consigliati per i primi due anni di una delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, purchè abbiano anche seguito i corsi e superato gli esami di statistica o di statistica metodologica ed economica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Statistica metodologica - corso superiore.
2. Demografia - corso superiore.
3. Biometria.
4. Statistica economica - corso superiore.
5. Applicazioni della statistica alle scienze fisiche.
6. Calcolo delle probabilità.
7. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

Insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Calcoli numerici e grafici.
4. Economia politica corporativa corso superiore.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla tabella XXII.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline del biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA VII.

LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE ED ATTUARIALI.

Durata del corso degli studi: due anni.

Titolo di ammissione: diploma in statistica; sono ammessi inoltre gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti prescritti per il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria o in quelli consigliati per i primi due anni di una delle lauree in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche o in scienze geologiche; e gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti consigliati per i primi due anni di una delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, purchè abbiano anche seguito i corsi e superato gli esami di statistica o di statistica metodologica ed economica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Statistica metodologica - corso superiore.
2. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
3. Calcolo delle probabilità.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Assicurazioni sociali.
6. Diritto delle assicurazioni libere e sociali.
7. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.

Insegnamenti complementari:

1. Economia politica corporativa - corso superiore.
2. Statistica economica - corso superiore.
3. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
4. Calcoli numerici e grafici.
5. Demografia - corso superiore.
6. Biometria.
7. Applicazioni della statistica alle scienze fisiche.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla tabella XXII.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline del biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA VIII.

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.

9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Legislazione del lavoro.
4. Diritto amministrativo.
5. Diritto processuale civile.
6. Demografia.
7. Statistica delle banche e delle assicurazioni.
8. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
9. Diritto corporativo.
10. Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.
11. Tecnica del commercio internazionale.
12. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
13. Storia delle esplorazioni geografiche.
14. Lingua araba.
15. Lingua albanese.
16. Lingua ungherese.
17. Lingua russa.
18. Lingua ceco-slovacca.
19. Lingua serbo-croata.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA IX.

LAUREA IN LINGUE MODERNE

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale.

Insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (quadriennale).
2. Lingua e letteratura latina (quadriennale).
3. Lingua e letteratura francese (quadriennale).
4. Lingua e letteratura inglese (quadriennale).
5. Lingua e letteratura tedesca (quadriennale).
6. Glottologia.
7. Filologia romanza.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia della filosofia.

Insegnamenti complementari:

1. Lingua e letteratura russa (triennale).
2. Lingua serbo-croata (triennale).
3. Lingua spagnola (triennale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA X.

DIPLOMA DI MAGISTERO IN ECONOMIA E DIRITTO.

Durata del corso degli studi: un anno.

Titolo di ammissione: laurea in economia e commercio.

Insegnamenti fondamentali:

1. Economia politica corporativa - corso superiore.
2. Storia economica.
3. Contabilità di Stato.
4. Diritto civile.
5. Diritto processuale civile.
6. Diritto amministrativo.
7. Diritto corporativo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e deve aver dato prova di attitudine all'insegnamento con una lezione pratica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XI.

DIPLOMA DI MAGISTERO IN RAGIONERIA.

Durata del corso degli studi: un anno.

Titolo di ammissione: laurea in economia e commercio.

Insegnamenti fondamentali:

1. Economia politica corporativa - corso superiore.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Ragioneria generale ed applicata - economia aziendale.
5. Tecnica amministrativa delle aziende industriali.
6. Tecnica commerciale.
7. Contabilità di Stato.
8. Diritto corporativo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e deve aver dato prova di attitudine all'insegnamento con una lezione pratica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XII.

LAUREA IN LETTERE.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca.
7. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
8. Storia medioevale.
9. Storia moderna.
10. Archeologia e storia dell'arte antica.
11. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
12. Geografia.
13. Filosofia (con scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Insegnamenti complementari:

a) *gruppo classico:*

1. Sanscrito.
2. Filologia greco-latina.
3. Grammatica greca e latina.
4. Storia comparata delle lingue classiche.
5. Epigrafia greca.
6. Papirologia.
7. Paletnologia.
8. Etruscologia ed archeologia italica.
9. Topografia dell'Italia antica.
10. Topografia romana.
11. Archeologia dell'Africa romana.
12. Antichità greche e romane.
13. Antichità pompeiane ed ercolanesi.
14. Numismatica.
15. Filologia e storia bizantina.
16. Archeologia cristiana.
17. Letteratura cristiana antica.
18. Storia delle religioni.
19. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) *gruppo storico filologico moderno:*

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Lingua e letteratura spagnola.

5. Lingua e letteratura portoghese.
6. Lingua e letteratura romena.
7. Lingua e letteratura russa.
8. Lingua e letteratura polacca.
9. Lingua e letteratura bulgara.
10. Lingua e letteratura ungherese.
11. Lingua e letteratura neo-greca.
12. Lingua e letteratura albanese.
13. Storia della lingua italiana.
14. Storia della letteratura latina medioevale.
15. Filologia germanica.
16. Filologia slava.
17. Paleografia e diplomatica.
18. Storia del Cristianesimo.
19. Storia della Chiesa.
20. Storia del Risorgimento.
21. Biblioteconomia e bibliografia.
22. Storia della musica.
23. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

c) *gruppo storico filologico orientale*:

1. Sanscrito.
2. Ebraico e lingue semitiche comparate.
3. Assiriologia ed archeologia orientale.
4. Filologia iranica.
5. Egittologia.
6. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente.
7. Storia e geografia dell'Asia orientale.
8. Storia orientale antica.
9. Lingua e letteratura araba.
10. Storia e istituzioni mussulmane.
11. Lingua e letteratura turca.
12. Lingua e letteratura armena.
13. Storia e lingue dell'Abissinia.
14. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del Preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Nelle Facoltà, dove gl'insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna » sono riuniti rispettivamente in unica cattedra, i corsi relativi sono biennali.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei vari gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica, storico-filologico-moderna e storico-filologico-orientale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XIII.

LAUREA IN FILOSOFIA.

Durata del corso degli studi: *quattro anni.*

Titolo di ammissione: *diploma di maturità classica.*

Insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca.
4. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
5. Storia medioevale.
6. Storia moderna.
7. Storia della filosofia (biennale).
8. Filosofia teoretica (biennale).
9. Filosofia morale (biennale).
10. Pedagogia (biennale).
11. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente.
6. Storia delle religioni.
7. Storia del Cristianesimo.
8. Storia della pedagogia italiana.
9. Psicologia sperimentale.
10. Storia del diritto italiano.
11. Storia delle dottrine politiche.
12. Storia delle dottrine economiche.
13. Storia orientale antica.
14. Letteratura greca.

Nelle Facoltà, dove gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna » sono rispettivamente uniti in unica cattedra, i corsi relativi sono biennali.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Il Ministro può disporre che gl'insegnamenti di « filosofia teoretica » e di « filosofia morale » siano affidati ad un solo professore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XIV.

LAUREA IN MATERIE LETTERARIE

Durata del corso degli studi: *quattro anni, divisi in due bienni.*

Titoli di ammissione: *diploma di abilitazione magistrale e concorso.*

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia (biennale).
5. Storia della filosofia.

Insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Grammatica latina.
3. Filologia romanza.
4. Filologia germanica.
5. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
6. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia.
5. Pedagogia.

Insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio e almeno in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XV.

LAUREA IN PEDAGOGIA.

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Pedagogia (biennale).
5. Storia.

Insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Storia della filosofia.
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia.
6. Storia.

Insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Psicologia sperimentale.
3. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il Ministro può disporre che gl'insegnamenti di « storia della filosofia » e di « filosofia » siano affidati ad un solo professore.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio ed in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XVI.

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e concorso.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese (biennale).
4. Lingua e letteratura tedesca (biennale).
5. Lingua e letteratura inglese (biennale).
6. Lingua e letteratura spagnola (biennale).
7. Geografia.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia medioevale e moderna (biennale).

Insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione.

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera nella quale intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio, ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XVII.

DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA VIGILANZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI.

Durata del corso degli studi: tre anni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Egli deve sostenere inoltre le prove scritte di pedagogia, di italiano e della lingua straniera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XVIII.

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.

Durata del corso degli studi: sei anni, divisi in tre bienni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1° *biennio*:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

2° *biennio*:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).

9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° *biennio*:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Parassitologia.
5. Semeiotica medica.
6. Tisiologia.
7. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
8. Malattie infettive.
9. Medicina del lavoro.
10. Radiologia.
11. Idrologia medica.
12. Psicologia sperimentale.
13. Clinica ortopedica.
14. Urologia.
15. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
16. Storia della medicina.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguiranno a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Nelle Università in cui sia istituito l'insegnamento di « clinica ortopedica », lo studente deve includerlo fra gli insegnamenti complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Il Ministro può, ove lo ritenga opportuno, scindere l'insegnamento di « patologia speciale medica e metodologia clinica » nei due insegnamenti di « patologia speciale medica » e di « metodologia clinica ». In tal caso lo studente dovrà però sostenere un unico esame alla fine del biennio.

Qualora nelle Facoltà di medicina e chirurgia vi siano professori di ruolo titolari di « patologia medica » o di « patologia chirurgica » e manchino professori di ruolo titolari di « clinica medica » o di « clinica chirurgica » può il Ministro disporre, anno per anno, nell'interesse degli studi, che i professori titolari di « patologia medica » o di « patologia chirurgica » impartiscano rispettivamente l'insegnamento di « clinica medica » o di « clinica chirurgica », provvedendosi invece agl'insegnamenti di « patologia medica » o di « patologia chirurgica » per incarico da affidarsi ai sensi dell'art. 9 del R. D. L. 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XIX.

LAUREA IN CHIMICA.

Durata del corso degli studi: *quattro anni.*
Titolo di ammissione: *diploma di maturità classica o di maturità scientifica.*

Insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Biochimica applicata.
6. Chimica agraria.
7. Chimica delle sostanze coloranti.
8. Metallurgia e metallografia.
9. Elettrochimica.
10. Chimica di guerra.
11. Geochimica.
12. Impianti industriali chimici.
13. Fisica superiore.
14. Fisica teorica.
15. Fisica tecnica.
16. Zoologia generale.
17. Botanica.
18. Fisiologia generale.
19. Batteriologia industriale.
20. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
21. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
22. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
23. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla tabella XXII.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XX.

LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE.

Durata del corso degli studi: *cinque anni.*
Titolo di ammissione: *diploma di maturità classica o di maturità scientifica.*

Insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.

3. Chimica industriale (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Tecnologie chimico-agrarie.
7. Impianti industriali chimici.
8. Istituzioni di matematiche.
9. Fisica sperimentale (biennale).
10. Mineralogia.
11. Preparazioni chimiche.
12. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
13. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
14. Esercitazioni di fisica (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
4. Chimica applicata.
5. Chimica farmaceutica e tossicologica.
6. Chimica biologica.
7. Chimica agraria.
8. Metallurgia e metallografia.
9. Elettrochimica.
10. Chimica delle sostanze coloranti.
11. Fisica superiore.
12. Fisica teorica.
13. Fisica tecnica.
14. Elettrotecnica.
15. Misure elettriche.
16. Batteriologia industriale.
17. Fisiologia generale.
18. Geologia.
19. Disegno.
20. Materie giuridiche ed economiche.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla tabella XXII.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in undici da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXI.

LAUREA IN FISICA.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Spettroscopia.
3. Fisica tecnica.
4. Elettrotecnica.
5. Elettrologia.
6. Onde elettromagnetiche.
7. Radioattività.
8. Ottica.
9. Acustica.
10. Termologia.
11. Astronomia.
12. Mineralogia.
13. Geodesia.
14. Fisica terrestre.
15. Calcolo delle probabilità.
16. Meccanica statistica.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla tabella XXII.

Il Ministro può disporre che l'insegnamento di « fisica sperimentale » (biennale) sia impartito da due professori.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXII.

LAUREA IN SCIENZE MATEMATICHE.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Calcolo delle probabilità.
6. Calcoli numerici e grafici.
7. Teoria delle funzioni.
8. Teoria dei numeri.
9. Geometria differenziale.
10. Geometria algebrica.
11. Fisica teorica.
12. Fisica superiore.
13. Meccanica superiore.
14. Astronomia.
15. Geodesia.
16. Storia delle matematiche.

L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professori che insegneranno alternativamente nel primo anno « analisi algebrica » e nel secondo « analisi infinitesimale »; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento di « geometria » sarà pure impartito da due professori, che insegneranno alternativamente nel primo anno « geometria analitica con elementi di proiettiva » e nel secondo « geometria descrittiva con disegno »; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXIII.

LAUREA IN MATEMATICA E FISICA.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio - (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
3. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
4. Calcolo delle probabilità.
5. Calcoli numerici e grafici.
6. Teoria delle funzioni.
7. Meccanica superiore.
8. Meccanica statistica.
9. Fisica matematica.
10. Fisica tecnica.
11. Fisica terrestre.
12. Elettrotecnica.
13. Onde elettromagnetiche.
14. Spettroscopia.
15. Geodesia.
16. Mineralogia.
17. Storia delle matematiche.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite alla tabella XXII.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXIV.

LAUREA IN SCIENZE NATURALI.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Insegnamenti complementari:

1. Biologia generale.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica fisica.
4. Paleontologia.
5. Antropologia.
6. Etnologia.
7. Idrobiologia e pescicoltura.
8. Entomologia agraria.
9. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
10. Patologia vegetale.
11. Genetica.
12. Geografia fisica.
13. Geochimica.
14. Petrografia.
15. Fisica terrestre e climatologia.
16. Oceanografia.
17. Vulcanologia.
18. Igiene.
19. Statistica metodologica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXV.

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale.
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Antropologia.
4. Etnologia.
5. Genetica.
6. Entomologia agraria.
7. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
8. Idrobiologia e pescicoltura.
9. Patologia vegetale.
10. Patologia generale.
11. Microbiologia.
12. Parassitologia.
13. Geologia.
14. Paleontologia.
15. Statistica metodologica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXVI.

LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
4. Mineralogia.
5. Geologia.
6. Geologia applicata.
7. Paleontologia.
8. Geografia.
9. Geografia fisica.
10. Topografia e cartografia.
11. Botanica.
12. Zoologia.

Insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Chimica fisica.
3. Geochimica.
4. Astronomia.
5. Geodesia.
6. Petrografia.
7. Fisica terrestre e climatologia.
8. Antropologia.
9. Etnologia.
10. Geografia economica.
11. Vulcanologia.
12. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
13. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
14. Statistica metodologica.

Gli insegnamenti di « botanica » e di « zoologia » debbono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla Tabella XXII.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXVII.

LAUREA IN FARMACIA.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Chimica di guerra.
5. Fisiologia vegetale.
6. Zoologia generale.
7. Igiene.
8. Mineralogia.
9. Idrologia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXVIII.

DIPLOMA IN FARMACIA.

Durata del corso degli studi: tre anni (di cui uno di pratica).

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Chimica.
2. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
3. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Fisica.
5. Farmacologia e farmacognosia.
6. Botanica farmaceutica.
7. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

1. Chimica bromatologica.
2. Chimica biologica.
3. Biochimica applicata.
4. Anatomia umana.
5. Fisiologia generale.
6. Zoologia generale.
7. Igiene.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in due almeno da lui scelti fra i complementari; egli deve inoltre, dopo aver superato tutti gli esami speciali, compiere un anno di pratica presso una farmacia autorizzata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXIX.

LAUREE IN INGEGNERIA.

Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Il triennio di studi di applicazione si distingue in sei sezioni, che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) *Laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti).*
b) *Laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica).*
c) *Laurea in ingegneria navale e meccanica.*
d) *Laurea in ingegneria chimica.*
e) *Laurea in ingegneria aeronautica.*
f) *Laurea in ingegneria mineraria.*

Biennio di studi propedeutici.

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio - (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Triennio di studi di applicazione.

Insegnamenti fondamentali comuni a tutte le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzione di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Costruzioni marittime.
9. Impianti speciali idraulici.
10. Idraulica agraria.
11. Igiene applicata all'ingegneria.

12. Estimo civile e rurale.
13. Agraria ed economia rurale.
14. Costruzione di macchine.
15. Disegno di macchine e progetti.
16. Tecnologie speciali.
17. Misure elettriche.
18. Impianti industriali meccanici.
19. Impianti industriali elettrici.
20. Impianti industriali chimici.
21. Costruzione di macchine elettriche.
22. Trazione elettrica.
23. Comunicazioni elettriche.
24. Radiotecnica.
25. Chimica organica.
26. Chimica fisica.
27. Metallurgia e metallografia.
28. Chimica industriale.
29. Chimica analitica.
30. Elettrochimica.
31. Tecnologie chimiche speciali.
32. Chimica agraria.
33. Meccanica agraria.
34. Arte mineraria.
35. Petrografia.
36. Geologia applicata.
37. Paleontologia.
38. Aerodinamica.
39. Aeronautica generale.
40. Costruzioni aeronautiche.
41. Tecnologie speciali aeronautiche.
42. Motori per aeromobili.
43. Collaudo e manovra degli aeromobili.
44. Aerologia.
45. Attrezzatura e strumenti di bordo.
46. Architettura navale.
47. Costruzioni navali mercantili.
48. Costruzioni navali militari.
49. Macchine marine.
50. Complementi di matematiche.
51. Giacimenti minerari.
52. Geofisica mineraria.

Per ciascuna sezione o sottosezione sono prescritti, oltre agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per ogni sezione, quelli complementari che lo studente deve scegliere nell'elenco di questi insegnamenti.

A) Per la sezione di ingegneria civile:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

a) Sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

b) Sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

c) Sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti.
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

Insegnamenti complementari: due.

B) Per la sezione di ingegneria industriale:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

a) Sottosezione meccanica:

14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti.

b) Sottosezione elettrotecnica:

14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzione di macchine elettriche.

c) Sottosezione chimica:

14. Impianti industriali chimici.
15. Chimica fisica.

d) Sottosezione aeronautica:

14. Aerodinamica.
15. Costruzioni aeronautiche.

Insegnamenti complementari: sei.

C) Per la sezione di ingegneria navale meccanica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Architettura navale.
13. Costruzioni navali mercantili.
14. Costruzioni navali militari.
15. Macchine marine.

Insegnamenti complementari: tre.

D) Per la sezione di ingegneria chimica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Chimica organica.
13. Chimica fisica.
14. Chimica industriale.
15. Chimica analitica.
16. Impianti industriali chimici.
17. Elettrochimica.

Insegnamenti complementari: tre.

E) Per la sezione di ingegneria aeronautica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Aerodinamica.
13. Costruzioni aeronautiche.
14. Motori per aeromobili.

Insegnamenti complementari: sette.

F) Per la sezione di ingegneria mineraria:

Insegnamenti fondamentali:

12. Petrografia.
13. Geologia.
14. Paleontologia.
15. Arte mineraria.
16. Giacimenti minerari.
17. Metallurgia e metallografia.

Insegnamenti complementari: quattro.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite alla tabella XXII.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

È consentito agli Istituti superiori di ingegneria, che hanno il corso completo quinquennale ed alle Facoltà di aggiungere agli insegnamenti del biennio propedeutico sino ad un massimo di tre insegnamenti di carattere applicativo.

Per ottenere l'iscrizione al successivo triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

A norma dell'art. 2 del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, le autorità accademiche proporranno, per il triennio di studi di applicazione, la durata di ogni corso di insegnamento e delle rispettive esercitazioni e le modalità degli esami tenuto conto anche delle esigenze delle varie sezioni e sottosezioni.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo precisato per la sezione stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXX.

LAUREA IN ARCHITETTURA.

Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica o di maturità artistica.

Biennio di studi propedeutici.

Insegnamenti fondamentali:

1. Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (biennale).
2. Storia dell'arte.
3. Storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.

9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Insegnamenti complementari:

1. Disegno dal vero.
2. Plastica ornamentale.
3. Lingua inglese o tedesca.

Triennio di studi di applicazione.

Insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
6. Urbanistica (biennale).
7. Restauro dei monumenti.
8. Meccanica razionale e statica grafica.
9. Fisica tecnica.
10. Scienza delle costruzioni (biennale).
11. Estimo ed esercizio professionale.
12. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
13. Impianti tecnici.
14. Topografia e costruzioni stradali.

Insegnamenti complementari:

1. Scenografia.
2. Decorazione.
3. Materie giuridiche.
4. Igiene edilizia.

Gli insegnamenti di « analisi matematica e geometria analitica » e di « scienza delle costruzioni » comportano un esame alla fine di ciascun anno del corso biennale.

Per ottenere l'iscrizione al successivo triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXXI.

LAUREA IN SCIENZE AGRARIE.

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Patologia vegetale.
4. Zoologia generale.
5. Entomologia agraria.
6. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Chimica agraria (biennale).
2. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
3. Coltivazioni arboree.
4. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
5. Economia e politica agraria (biennale).
6. Estimo rurale e contabilità.
7. Microbiologia agraria e tecnica.
8. Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
9. Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
10. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Insegnamenti complementari:

1. Ecologia.
2. Genetica.
3. Orticoltura e floricoltura (semestrale).
4. Alpicoltura e selvicoltura.
5. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
6. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
7. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
8. Principi di diritto agrario e legislazione rurale.
9. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).
10. Agricoltura tropicale e subtropicale.
11. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Gli insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura) ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXXII.

LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.

Durata del corso degli studi: due anni.

Titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio di studi per la laurea in scienze agrarie.

Insegnamenti fondamentali:

1. Botanica ed ecologia forestale.
2. Agronomia generale.
3. Chimica agraria.
4. Zoologia forestale.
5. Zootecnia.
6. Economia rurale.
7. Dendrometria e assestamento forestale.
8. Sistemazioni idraulico - forestali.
9. Selvicoltura generale e tecnologia forestale.
10. Selvicoltura speciale.
11. Alpicoltura (semestrale).
12. Patologia forestale.
13. Legislazione forestale.
14. Industrie chimico-forestali.
15. Economia ed estimo forestale.
16. Costruzioni forestali (semestrale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXXIII.

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici - con istologia ed embriologia - (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).

8. Farmacologia.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Insegnamenti complementari:

1. Medicina veterinaria legale.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Podologia (semestrale).
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Indagini radiologiche (semestrale).
6. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
7. Economia rurale (semestrale).
8. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
9. Idrobiologia e pescicoltura.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in cinque da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXXIV.

LAUREA IN GEOGRAFIA.

Durata del corso degli studi: due anni.

Titolo di ammissione:

a) *primo biennio della laurea in lettere, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia greca, ovvero storia romana con esercitazioni di epigrafia romana, e storia moderna;*

b) *primo biennio di una delle lauree in scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: botanica, zoologia, mineralogia;*

c) *primo biennio della laurea in scienze politiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia moderna, storia e politica coloniale, statistica;*

d) *primo biennio della laurea in economia e commercio, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia economica, statistica metodologica ed economica.*

Insegnamenti fondamentali:

1. Geografia (biennale).
2. Geografia fisica.
3. Geografia politica ed economica.
4. Geologia.
5. Antropologia.
6. Etnologia.

Insegnamenti complementari:

1. Fisica terrestre.
2. Astronomia.
3. Geodesia e topografia.
4. Oceanografia.
5. Vulcanologia.
6. Geografia ed etnografia coloniale.
7. Economia coloniale.
8. Geografia storica.
9. Storia delle esplorazioni geografiche.
10. Storia dei trattati e politica internazionale.
11. Storia e geografia dell'Asia orientale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 14 maggio 1936-XIV, n. 883.

Modificazione delle piante organiche delle preture di Napoli, Lentini e Nardò.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che per esigenze di servizio si rende opportuno aumentare un posto di uditore vice pretore nella pretura di Lentini, ed uno nella pretura di Nardò;

Ritenuto che corrispondentemente possono sopprimersi due posti di uditore vice pretore nella pretura di Napoli, rimanendo pertanto invariato il numero dei posti di uditore vice pretore;

Visto l'art. 2 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È aumentato un posto di uditore vice pretore in ciascuna delle preture di Lentini e di Nardò, e corrispondentemente sono soppressi due posti di uguale grado nella pretura di Napoli, rimanendo così modificata la tabella alligata al R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA.

Tribunale di Siracusa.

Pretura di Lentini: uditore vice pretore 1.

CORTE DI APPELLO DI BARI.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI LECCE.

Tribunale di Lecce.

Pretura di Nardò: uditore vice pretore 1.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

Tribunale di Napoli.

Pretura di Napoli: uditori vice pretori 16.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1936-XIV, n. 884.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo di Porcellengo di Paese » (Treviso).

N. 884. R. decreto 20 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo di Porcellengo di Paese » (Treviso) di cui al decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 24 giugno 1935, e ne viene approvato lo statuto dell'anzidetto Ente di culto, in data 21 giugno 1935, composto di otto articoli.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 gennaio 1936-XIV, n. 885.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo di Candelù », in Maserada sul Piave.

N. 885. R. decreto 20 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo di Candelù » in Maserada sul Piave, di cui al decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 10 ottobre 1934, e ne viene approvato lo statuto dell'anzidetto Ente di culto, in data 6 ottobre 1934, composto di otto articoli.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 886.
Provvedimenti concernenti l'energia elettrica.

N. 886. R. decreto-legge 16 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vengono emanati provvedimenti concernenti l'energia elettrica.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 887.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo di S. Ambrogio di Fiera ».

N. 887. R. decreto 27 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo di S. Ambrogio di Fiera », di cui al decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 26 giugno 1935, e ne viene approvato lo statuto del medesimo, in data 20 novembre 1934.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 maggio 1936-XIV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al « Banco G. Cipriani-Avolio » di Pacentro e messa in liquidazione dell'azienda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vista la sentenza del Tribunale di Sulmona del 22 aprile 1936-XIV, che dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti a carico di Giacomo Cipriani-Avolio proprietario del Banco G. Cipriani-Avolio di Pacentro (Aquila);
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Su proposta del Capo dell'Ispettorato;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco G. Cipriani-Avolio di Pacentro e la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al capo III, titolo VII, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1307)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 maggio 1936-XIV.
Nomina del grand'uff. Franco Marinotti a membro del Comitato intercorporativo per la lana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1935, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 11 febbraio 1936-XIV, che costituisce il Comitato tecnico intercorporativo per la lana;
Ritenuta l'opportunità di includere nel Comitato predetto un rappresentante dell'industria delle fibre tessili artificiali;

Decreta:

Art. 1. — Il gr. uff. Franco Marinotti, membro della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato membro del Comitato intercorporativo per la lana.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(1343)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 18 maggio 1936-XIV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 816, recante modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

(1347)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 21 corrente, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1936-XIV, n. 116, concernente modificazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

(1348)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 18 maggio corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 799: Razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne.

(1349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 maggio 1936-XIV - N. 116.

S. U. A. (Dollaro)	12,73	Olanda (Fiorino)	8,5984
Inghilterra (Sterlina)	63,30	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	173,65
Svizzera (Franco)	411,50	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,51	Rendita 3,50 % (1906)	76,80
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	74,80
Belgio (Belga)	2,1525	Id. 3 % lordo	54,70
Canadà (Dollaro)	12,69	Prest. redim. 3,50 % 1934	76,375
Cecoslovacchia (Corona)	52,80	Obbl. Venezie 3,50 %	87,825
Danimarca (Corona)	2,83	Buoni nov 5 % - Scad. 1940	98,325
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id. id. 5 % Id 1941	98,50
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 4 % - Id. 15-2-43	98,075
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id 15-12-43	88,25
Norvegia (Corona)	3,1674	Id. id 5 % Id 1944	93,80

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Varianti al concorso a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO.

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1935 col quale fu bandito il concorso per titoli a posti di sanitari comunali e consorziali della Provincia;
Considerato che fra i posti disponibili di medico condotto fu erroneamente incluso quello del comune di Cornuda, che, al 30 novembre 1935, non era vacante;
Ritenuto che occorre, pertanto, revocare l'inclusione del posto anzidetto dal concorso bandito in data 28 dicembre 1935;

Decreta:

Il posto di medico condotto del comune di Cornuda è escluso dal concorso di cui sopra.

Treviso, addì 15 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: VACCARI.

(1331)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.